



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO  
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA  
DELLA REGIONE SICILIANA

**PALERMO – 11 febbraio 2022**  
Dipartimento della Funzione Pubblica

FOCUS GROUP

# **Il codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi (D.lgs. n. 50/2016)**

IL DEC

Relatore: Avv. Salvatore Capezzuto



Unione Europea  
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana  
Assessorato dell'Istruzione e  
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO  
**SICILIA 2020**  
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA

# DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

**Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento** (tranne i casi indicati nelle linee guida ANAC n. 3) e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Il DEC riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio o della fornitura e stabilisce la periodicità con la quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.



# NORME APPLICABILI AL DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Con il regolamento di esecuzione al codice dei contratti che sarà emanato, saranno disciplinate, le modalità di effettuazione dell'attività di controllo, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità.

Nelle more dell'approvazione del regolamento, resta in vigore il DM Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 07/03/2018, n. 49 : Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

# NOMINA DEL DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante nomina il Direttore, su proposta del RUP, individuandolo tra i soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto:

- Personale della stazione appaltante
- Personale di altra stazione appaltante mediante stipula di apposita convenzione
- Professionisti esterni individuati ex art. 31, co. 8, del Codice.



# INCOMPATIBILITA' DEL DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In applicazione di quanto previsto dall'art. 42 del Codice e al fine di evitare situazione di incompatibilità:

- Il DEC non può accettare, dal momento dell'aggiudicazione e fino alla verifica di conformità, nuovi incarichi dall'impresa affidataria
- Una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, il DEC deve segnalare l'esistenza di eventuali rapporti con lo stesso, al fine di permettere una valutazione discrezionale da parte della S.A.



# RUP E DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il **direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture, come stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 3 (par. 10.2), è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:**

- a. prestazioni di **importo superiore a 500.000 euro**;
- b. interventi particolarmente **complessi sotto il profilo tecnologico**;
- c. prestazioni che richiedono **l'apporto di una pluralità di competenze** (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
- d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di **componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni** per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e. **per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante**, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.



# AVVIO DELL'ESECUZIONE

Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati:

- a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante.

Quando il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.



# CONTROLLI DEL DEC

*Ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, «Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa ...».*

La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.

# ASSISTENTI DEL DEC

Ai sensi dell'art. 101, comma 6 – bis, del D.Lgs. 50/2016, per i servizi e le forniture di particolare importanza la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, può nominare un assistente del direttore dell'esecuzione.

L'art. 16, comma, 4 del D.M. 49/2018 precisa che la stazione appaltante, per i servizi e le forniture connotati da particolari caratteristiche tecniche, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo, per coadiuvare il direttore dell'esecuzione.



# STRUMENTI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL DEC

Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

Gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.

Il direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo.



# FUNZIONI DI CONTROLLO DEL DEC

- Le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:
  - a) la qualità del servizio o della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
  - b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
  - c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
  - d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
  - e) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;
  - f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale.

# MODALITA' DI CONTROLLO DEL DEC

- Il controllo del DEC è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte.
- Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.
- Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

# FUNZIONI DEL DEC PER IL SUBAPPALTO

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate;
- c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice sul subappalto.



# DEC E MODIFICHE CONTRATTUALI

Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Il direttore dell'esecuzione risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione appaltante.

In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dello stesso.



# VARIAZIONE PREZZI DELLE MODIFICHE

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

- a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Il direttore dell'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.



# CONTESTAZIONI E RISERVE

- In caso di contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che influiscono sull'esecuzione del contratto, il DEC redige in contraddittorio con l'impresa un processo verbale delle circostanze contestate.
- In mancanza dell'impresa, il verbale viene redatto in presenza di due testimoni e poi inviato all'impresa stessa la quale può svolgere contestazioni entro 8 giorni.
- In caso di mancanza di osservazioni da parte dell'impresa, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.



# SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione può ordinare la sospensione dell'esecuzione, indicando le ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate nel verbale da compilare e inoltrare al RUP.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale.

Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.



# CONTROLLO AMMINISTRATIVO – CONTABILE

## DEL DEC

- Durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.
- Al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al RUP.
- Resta ferma la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

# VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

Il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto, tranne i casi di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.



# RAPPORTI TRA DEC E RUP

- In sintesi, nel rapporto con il RUP, il DEC : Rispetta le disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP
- Presenta periodicamente al RUP un rapporto sull'andamento del contratto
- Invia al RUP una relazione per la proposta di varianti o modifiche al contratto
- Comunica al RUP le contestazioni insorte in fase di esecuzione
- In caso di ordini di servizio impartiti direttamente dal RUP che secondo il DEC pregiudicano la regolare esecuzione del contratto, quest'ultimo comunica le ragioni motivate del proprio dissenso
- Comunica tutti gli ordini di servizio al RUP
- Invia al RUP i processi verbali di accertamento dei fatti entro 5 giorni dalla data della redazione

# RAPPORTI TRA DEC E RUP

- Redige per il RUP relazioni su varie circostanze
- Invia al RUP i certificati per il rilascio da parte di quest'ultimo di copia conforme degli stessi all'impresa esecutrice
- Segnala al RUP tempestivamente eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali (anche al fine dell'applicazione delle penali o per la risoluzione del contratto)
- Procede all'avvio dell'esecuzione del contratto, sulla base delle indicazioni fornite dal RUP
- Segnala al RUP le eventuali violazioni dell'impresa in materia di subappalto
- Comunica immediatamente al RUP eventuali riserve, con trasmissione entro 10 giorni di apposita relazione
- Fornisce al RUP l'ausilio necessario per l'approvazione delle varianti e delle modifiche al contratto



# INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

- L'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 prevede che : *«le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti».*



# INCENTIVI AL DEC

- L'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 prevede che : *«La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione».*
- La nomina del DEC è quindi condizione indispensabile per il riconoscimento degli incentivi a tutto il personale, tecnico e amministrativo, della stazione appaltante che presti attività per la realizzazione dell'appalto.
- Solo nei casi in cui il DEC non coincide con il RUP, pertanto, sarà attivabile il riconoscimento degli incentivi.
- Negli appalti aggiudicati con un'unica procedura di gara articolata in lotti, il fondo incentivante è determinato per ciascun lotto con riferimento al rispettivo importo (Corte dei Conti Lombardia, Sez.



# INCENTIVI AL DEC

- L'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 prevede che : *«L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione».*
- La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.



# PROCEDURE E INCENTIVI

## Domanda

Può prevedersi l'erogazione degli incentivi in caso di affidamento diretto ?

## Risposta

L'incentivo viene riconosciuto secondo le modalità definite nel regolamento interno e in presenza degli ulteriori presupposti di legge, tra i quali "una gara".

Su questo aspetto, la Sez. Contr. Liguria della Corte dei Conti, con delibera n. 59 del 12 aprile 2021, precisa che *«la disciplina di deroga introdotta dall'esposto art. 1 del d.l. n. 76 del 2020 non modifica, naturalmente, la lettera dell'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, che continua a richiedere il riferimento ad una "gara" o, quantomeno, come precisato dalla giurisprudenza contabile..., ad una procedura comparativa».*



# PROCEDURE E INCENTIVI

## Risposta

L'esperimento di una "procedura comparativa" presuppone un importo da porre "a base di gara", necessario, nella forma, quantomeno, dello svolgimento di indagini di mercato e della comparazione concorrenziale, strutturata sul modello disciplinato dall'art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016, tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione tra le diverse offerte secondo canoni predeterminati, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del contratto da affidare», negando tale evenienza nelle procedure per i lavori in "amministrazione diretta.



# PROCEDURE E INCENTIVI

## Risposta

Diverso è il caso della richiesta di preventivi, che non rientra nella nozione di gara ma bensì nella fattispecie dell'affidamento diretto : *«la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori, non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze»* (Sez. IV del Consiglio di Stato – sentenza 23 aprile 2021, n. 3287).

La sentenza giunge alla considerazione che un affidamento diretto – seppure preceduto da avviso – non può ritenersi una procedura di gara,



# INCENTIVI

## Domanda

L'appalto prevede in generale per le pubbliche amministrazioni la riserva o l'accantonamento delle cifre relative agli incentivi previsti per le figure di RUP, DEC e assistenti DEC.

Cosa succede se l'Amministrazione non ha ancora varato il regolamento attuativo?

L'incentivo previsto nel quadro economico sarà saldato agli aventi diritto?



# INCENTIVI

## Risposta

Le condizioni per l'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 sono la costituzione di apposito fondo (comma 1) e l'emanazione di apposito regolamento (comma 2).

L'obbligazione dell'ente nei confronti del personale incentivato si costituisce nel momento in cui, con il relativo regolamento dell'amministrazione, vengono individuati i soggetti incaricati di svolgere le attività che, in base all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, danno luogo alle incentivazioni ivi previste, in relazione ai singoli appalti di lavori, servizi e forniture.



# INCENTIVI

## Risposta

In presenza di accantonamenti già effettuati nelle more di approvazione del regolamento, l'impegno di spesa dovrà essere assunto, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento, anche per attività svolte in precedenza, con l'unico limite di quelle relative ad appalti che si siano già conclusi prima dell'adozione del regolamento stesso (Corte dei Conti, Sez. Controllo, Delibera 7/11/2019 n. 320).



# INCENTIVI AL DEC E CUC

Nel caso in cui l'ente proceda mediante un soggetto aggregatore, non può dirsi di per sé preclusivo al riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche.

Sicché, può ritenersi ammissibile, ed in linea con il vigente panorama legislativo, il riconoscimento degli incentivi tecnici (di cui al citato art. 113), in capo al direttore dell'esecuzione, purché "...appositamente nominato..." e, previo esperimento a monte di una gara d'appalto, anche nell'ipotesi in cui l'ente si è avvalso per dell'espletamento e la gestione della procedura ad evidenza pubblica della Centrale Unica di Committenza (CUC) (Corte dei Conti, Sezione Controllo della Lombardia, Deliberazione n. 111 del 12 ottobre 2020).



# COMMISSARIO DI GARA E DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

•L'art. 77, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che : *«I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta».*

## CASO STUDIO

Nell'ambito dell'impugnativa di una procedura di aggiudicazione di un appalto di servizi, si lamenta un *error* nella composizione della Commissione per la presenza di un soggetto che successivamente è stato designato quale direttore esecutivo del contratto.

Ne risulterebbe pertanto violata la previsione di cui all'articolo 77, comma 4, D.Lgs. n. 50 del 2016.

Tale situazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione ?

# COMMISSARIO DI GARA E DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

## SOLUZIONE CASO STUDIO

L'eccezione non può essere accolta. Fermo restando, infatti, che il direttore esecutivo del contratto esplica le proprie funzioni essenzialmente nella fase esecutiva dell'appalto, la disposizione di cui al richiamato articolo 77, comma 4 (secondo cui, come si è detto, i commissari "non devono aver svolto, né possono svolgere alcun'alta funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta") potrebbe al più comportare la preclusione al conferimento dell'incarico di direttore esecutivo in capo a chi abbia fatto parte della commissione di gara, ma non può - correlativamente - comportare la preclusione ad assumere le funzioni di commissario da parte di chi svolgerà solo in una fase successiva le funzioni di direttore esecutivo.